



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2021, proposto da

Debora Barrea, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

nei confronti

Alessandra Didonna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale n.2247 del 18 dicembre 2020, della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1,

comma 228 *quater* della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2020, nella parte in cui la ricorrente ne è stata esclusa;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenuta tramite collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica;

Rilevato che Roma Capitale ha dedotto che la ricorrente sarebbe stata esclusa dal concorso in epigrafe per mancato possesso di un titolo di studio compreso tra quelli stabiliti all'art. 1 del relativo bando ai fini dell'ammissione alla procedura, senza chiarire quali siano le ragioni in virtù delle quali la "*Laurea in Scienze e Tecniche dello Sviluppo e dell'Educazione*", conseguita dalla ricorrente il 13 ottobre 2009, non rientrerebbe tra quelle ivi individuate;

Ritenuto, dunque - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare - che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento ai soli fini di ordinare all'amministrazione resistente di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del *curriculum* dalla ricorrente, specificando, in caso di conferma dell'esclusione impugnata, i motivi per cui la laurea conseguita dalla candidata non sia idonea a legittimare la sua partecipazione al concorso per cui è causa;

Ritenuto, infine, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - da eseguire nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con successivo onere a carico della parte istante di depositare il presente mezzo di gravame, unitamente alla prova del perfezionamento della prescritta notifica per integrazione, nel successivo termine perentorio di quindici giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di un riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, del *curriculum* di parte ricorrente.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2021, ore di rito

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

Luca Iera, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO